




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2451 e abb.

Istituzione della Giornata nazionale
in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus

(Testo unificato)

N. 46 – 8 giugno 2020



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2451 e abb.

Istituzione della Giornata nazionale
in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus

(Testo unificato)

N. 46 – 8 giugno 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	- 3 -
ARTICOLI 1-6	- 3 -
ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELL'EPIDEMIA DI CORONAVIRUS	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2451 e abb. – Testo unificato
Titolo:	Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus
Iniziativa:	parlamentare in prima lettura alla Camera
Relatori per la Commissione di merito:	Martina e Murelli
Gruppo:	PD, LEGA
Commissione competente:	XII Commissione

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, ha ad oggetto l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus.

Il testo iniziale, composto da cinque articoli, non è corredato di relazione tecnica.

È oggetto della presente nota è il testo unificato adottato come testo base dalla Commissione Affari sociali (XII) in data 26 maggio 2020.

Si esaminano, a seguire, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-6

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus

Le norme prevedono quanto segue:

- la Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno come “Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia di Coronavirus” (di seguito Giornata nazionale). In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (articolo 1).

Si ricorda che la legge n. 260 del 1949, “Disposizioni in materia di ricorrenze festive”, all'articolo 2, individua i giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, e all'articolo 3 individua talune solennità civili che non sono considerate giorni festivi e per le

quali erano originariamente previsti gli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici. Successivamente, la legge n. 54/1977, "Disposizioni in materia di giorni festivi", ha comunque previsto che:

- le solennità civili di cui alla citata legge del 1949 non determinino riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici (art. 2);
- dette solennità civili (oltre ad altre ricorrenze) che ricadono in giorni feriali non costituiscano giorni di vacanza né possano comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (art. 3);
- in occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare le lavoratrici e i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono delegare l'amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di sostenere la ricerca scientifica. La facoltà è riconosciuta anche ai lavoratori del settore privato (articolo 2);
- al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare la memoria di coloro che sono deceduti a causa dell'epidemia di Coronavirus, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni (articolo 3);
- nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, promuovono iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia di Coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite (articolo 4);
- la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale (articolo 5);
- per l'attuazione del provvedimento le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 6).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l'istituzione della Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia di Coronavirus – in quanto non considerata solennità civile, in base alla normativa sopra richiamata all'articolo 1 - non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico.

Per quanto attiene alla promozione e all'organizzazione di iniziative, cerimonie, eventi, incontri, da parte dello Stato, le regioni, le province e i comuni (articolo 3), considerata la facoltatività della previsione non si hanno osservazioni da formulare. Diversamente, con riferimento alle iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia di Coronavirus da parte delle istituzioni scolastiche (articolo 4), si evidenzia che dette attività non sembrano configurate come facoltative dal testo. Ciò peraltro non appare coerente con la clausola di non onerosità di cui all'articolo 6, riferita all'intero provvedimento, che presuppone la facoltatività, in luogo dell'obbligatorietà, delle iniziative da assumere in applicazione delle disposizioni in esame, al fine di assicurare il rispetto del vincolo di invarianza finanziaria.

In proposito appare necessario acquisire dal Governo.

Con riferimento alla trattenuta opzionale dalle retribuzioni dei dipendenti pubblici che, ai sensi dell'articolo 2, le amministrazioni dovrebbero operare qualora i dipendenti lo richiedano per poi versare il corrispondente importo al Fondo "FIRST", considerato che il provvedimento è corredato di una clausola di neutralità, andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa la possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione agli adempimenti previsti (acquisizione e gestione delle opzioni dei dipendenti, modificazioni del cedolino ecc.) nel quadro delle risorse già disponibili.

In merito all'articolo 5, che concerne iniziative della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, non si formulano osservazioni nel presupposto che – essendo espressamente disposto che l'attività sia svolta secondo le disposizioni del contratto di servizio – si possa dare attuazione alle previsioni in esame ad invarianza di oneri. Sul punto appare opportuna una conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'articolo 6 prevede che all'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.